

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO e IMPOSIMATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio

ONOREVOLI SENATORI. — È opinione largamente condivisa che una moderna disciplina in materia di patrocinio per i non abbienti sia uno strumento indispensabile per garantire l'accesso alla giustizia e per una migliore tutela dei diritti dei cittadini appartenenti alle categorie più disagiate.

La legge vigente risale al 1923 ed è basata su due principi: la prestazione in favore dei nullatenenti iscritti all'elenco dei poveri e la gratuità dell'opera prestata dall'avvocato. Si tratta di criteri ormai superati: presso i Comuni non esiste più l'elenco dei poveri, e l'avvocatura è una professione che sempre più comporta un supporto organizzativo dispendioso e tale da non consentire prestazioni gratuite.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del regio decreto 30 ottobre 1923, n. 3282, ha dichiarato la illegittimità di quelle parti che non consentono una assistenza completa in favore dei non abbienti e soprattutto ne ha riconosciuto l'inadeguatezza rispetto al principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Ma la stessa Corte ha mantenuto l'impianto della legge esistente per la considerazione che «l'insufficienza e scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non può condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione, col risultato di far venire meno il poco già attuato».

In realtà nei decenni passati, in assenza di una nuova disciplina della materia, si è creata

una rete di assistenza in parte spontanea, in parte derivante da interventi parziali.

L'istituzione dei patronati e di uffici legali delle organizzazioni sindacali ha consentito una soluzione nel delicato settore previdenziale e delle cause di lavoro. Nelle controversie per responsabilità legate alla circolazione stradale, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali in caso di transazione ha determinato una relativa gratuità delle prestazioni nel settore.

Questo equilibrio spontaneo non copre tutti i campi. Anzi in settori delicati, come il penale e quello del diritto di famiglia, si avvertono le conseguenze della mancanza di una legge organica che assicuri il patrocinio per i non abbienti.

Tale esigenza diventa ineludibile nella prospettiva del nuovo processo penale, e ancor prima per il ruolo che fin d'ora deve assumere la difesa, che non può certo più reggersi sul difensore d'ufficio, nel caso in cui non ne sia nominato uno di fiducia.

La proposta rovescia il sistema attuale basato sulla concezione della difesa per i poveri come *munus* legato alla professione forense, mentre si prevede sempre e in ogni caso la retribuzione, seppure in forme diverse, della prestazione del difensore in favore dei non abbienti e dei meno abbienti.

La proposta di legge prevede forme di assistenza legale differenziate in relazione al reddito e alle prestazioni.

L'opportunità di un intervento diversificato è suggerita dalla varietà e complessità della realtà sociale del paese e dalla particolarità delle situazioni soggettive che mal si adattano ad essere ricomprese nell'ambito di un solo istituto.

Anzitutto si è presa in considerazione la condizione di coloro che sono titolari di un reddito di mera sussistenza e per i quali può essere giustificata la qualifica di non abbiente.

A costoro l'assistenza legale viene accordata in maniera piena, e si prevede l'accesso al patrocinio senza alcuna formalità.

Chi si trova nelle condizioni previste, si rivolge al professionista prescelto, che gli presta l'assistenza dovuta e verrà retribuito dallo Stato (articolo 7).

Nella proposta si indica la soglia della non abbienza nel reddito annuo di lire 7.800.000, corrispondenti a tredici mensilità di lire 600.000, cioè, all'incirca, alla misura delle pensioni sociali erogate dall'INPS (articolo 2).

Chi, trovandosi in tale condizione, ha necessità dell'assistenza legale deve preoccuparsi solo di ottenere il relativo certificato dall'ufficio delle imposte o, in caso di difficoltà o per evitare lungaggini, munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Presenta questi documenti all'avvocato il quale ha il solo obbligo di darne comunicazione all'ufficio distrettuale di difesa al quale è iscritto (articolo 4).

La definizione di non abbienza ancorata ad un reddito di sussistenza richiama quella condizione di nuovi poveri rivelata con rigore statistico dalle indagini della Commissione Gorrieri.

Tuttavia il problema della difesa dei non abbienti non riguarda solo questa fascia sociale e si interseca con l'altro della effettività del diritto alla difesa.

Infatti, se il diritto alla difesa appartiene alla sfera individuale, non solo una fascia marginale, ma la maggior parte dei cittadini, seppure solo per ragioni di età o di distribuzione del lavoro e dei ruoli nella famiglia, risulta sprovvista di reddito.

Il giovane che ancora convive o comunque dipende dalla famiglia di origine, la casalinga o il coniuge che collabora nella azienda familiare, potrebbero dimostrare di essere sprovvisti di reddito e beneficiare del patrocinio per i non abbienti.

Se si adottasse il criterio del reddito familiare, si verrebbe meno al principio del diritto individuale di difesa e si lascerebbero sfornite di protezione una serie di situazioni nelle quali viene meno il vincolo di solidarietà familiare. Ciò emerge nelle cause di separazione, di stato e di famiglia ma anche in una serie di casi nei quali i familiari non vogliono saperne del congiunto che sbaglia, soprattutto quando persevera nella devianza.

Infine, vi sono situazioni particolari nelle quali anche un reddito superiore alla soglia minima della non abbienza non garantisce l'effettività del diritto alla difesa.

Per dare risposta ai problemi sopra sommariamente esemplificati la proposta prevede una tutela per la minore abbenza desunta dal reddito, dalla particolare complessità della causa e dalla situazione familiare.

In particolare si prevede l'ammissione al patrocinio per i meno abbienti:

per coloro che sono titolari di un reddito inferiore ai 20.000.000, tenuto conto del tipo del procedimento e della situazione patrimoniale o reddituale dei componenti la famiglia anagrafica (articolo 9);

per coloro che, pur disponendo di un reddito superiore ai 20.000.000, intendono assumersi l'onere della difesa di un congiunto che avrebbe diritto al patrocinio per i non abbienti (articolo 10).

Naturalmente si tiene conto del solo reddito personale nelle cause di stato e di famiglia e in ogni altra ipotesi processuale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

Si prevede infine l'ammissione al patrocinio per i non abbienti o per i meno abbienti, a seconda dei casi, per coloro che, indipendentemente dal reddito di cui sono titolari, dimostrino di non essere in grado di sostenere le spese del procedimento per il costo straordinario e per la particolare complessità del caso (articolo 12). È quanto accaduto in alcuni dei cosiddetti maxi-processi per i quali si pone l'esigenza di garantire pienamente il diritto di difesa.

L'ammissione al patrocinio per i meno abbienti ha luogo secondo modalità e produce effetti parzialmente diversi da quelli del patrocinio per i non abbienti.

L'ammissione viene deliberata dall'ufficio distrettuale di difesa al quale deve rivolgersi l'interessato. Il patrocinio permette di ottenere gratuitamente copia degli atti del processo e di fare uso della carta non bollata (articolo 9).

Le spese della difesa in parte devono essere pagate dall'interessato, mentre per la parte rimanente il professionista ha diritto di dedurre dal reddito quale onere deducibile (articolo 10).

L'organizzazione del patrocinio è affidata a un ufficio distrettuale di difesa istituito presso

ciascuna Regione, sede di corte di appello, o presso la Provincia nelle Regioni ove vi siano più corti di appello. Organo dell'ufficio distrettuale è un consiglio, composto da una maggioranza di membri eletti dagli iscritti (articoli 3 e 13).

La richiesta di iscrizione è volontaria.

Esiste, infine, un'attività legale assai vasta che si svolge al di fuori del processo e che assume grande importanza sia nel senso che in tal modo si può evitare il ricorso al giudice, sia per l'importanza determinante di una tutela appropriata in materia stragiudiziale.

La proposta prevede che gli uffici distrettuali possano istituire studi di consulenza ai quali possono accedere senza particolari formalità tutti coloro che hanno diritto alle diverse forme di patrocinio in sede giudiziaria (articolo 21).

Gli studi di consulenza, al pari di quanto avviene in altri paesi, dovrebbero essere organizzati secondo moduli basati sul volontariato affidato all'iniziativa della classe forense, dei magistrati e degli avvocati in pensione. L'istituzione degli studi è deliberata dagli uffici distrettuali di difesa d'intesa con l'ente presso il quale sono istituiti, che provvede al reperimento dei locali e al personale d'ordine necessario per il funzionamento degli uffici (articolo 22).

Più in generale la proposta riserva alle Regioni un ambito di intervento per adeguare l'istituto alle diverse realtà ed anche per consentire una più ampia utilizzazione delle prestazioni dei professionisti iscritti negli elenchi degli uffici distrettuali.

A tal fine si prevede che le Regioni possano fissare parametri di reddito superiori a quelli indicati per poter accedere al patrocinio in giudizio (articolo 20).

Nei casi in cui le iscrizioni dovessero risultare insufficienti a garantire il servizio di difesa, si provvede all'iscrizione di ufficio sulla base di segnalazioni dei consigli dell'ordine (articolo 16).

Gli uffici distrettuali hanno compiti di controllo sul regolare andamento del servizio laddove il rapporto si svolge tra l'interessato e il professionista, mentre esercitano un potere deliberativo nei casi di ammissione al patrocinio per i meno abbienti (articolo 14).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le ipotesi di assistenza legale fin qui esaminate riguardano il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La proposta prevede i casi di intervento dello Stato per garantire il diritto di difesa definendo i contenuti dell'articolo 24 della Costituzione.

A tal fine si stabilisce che la difesa deve essere garantita dallo Stato ogni volta che sia

in discussione la limitazione della libertà personale, la decadenza da potestà o la perdita di capacità (articolo 1).

Negli altri casi, quando sono in gioco altri diritti o altri interessi, la tutela è rimessa all'iniziativa dell'interessato. Si tratta, come è facile notare, di una norma che vuol avere una portata generale al di là della materia del patrocinio per i non abbienti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI -
PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

Art. 1.

(Diritto alla difesa)

1. Il diritto dei non abbienti di agire e difendersi è garantito davanti ad ogni giurisdizione, in ogni stato e grado dei procedimenti che possono comportare una limitazione dei diritti della persona, la decadenza da potestà, o la perdita di capacità, e a tutela degli altri diritti od interessi, nei limiti e nei casi previsti dalla presente legge, ad istanza di chi ne è legittimato.

Art. 2.

(Nozione di non abbiente)

1. È considerato non abbiente il titolare di un reddito effettivo annuo inferiore a lire 7.800.000.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma precedente e quello di cui all'articolo 9 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 3.

(Ufficio distrettuale di difesa)

1. Presso ciascuna Regione sede di corte di appello è istituito l'Ufficio distrettuale di difesa per le prestazioni in favore dei non abbienti e per le altre previste dalla presente legge.

2. Nelle Regioni con più sedi di corte d'appello o sezioni staccate di corti d'appello,

l'Ufficio è istituito presso la Provincia ove ha sede la corte o la sezione staccata.

TITOLO II

ACCESSO AL PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

Art. 4.

(Modalità per accedere alla difesa)

1. Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2, intende avvalersi dei benefici in favore dei non abbienti deve rivolgersi ad un professionista che può scegliere tra gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 16. L'interessato documenta la propria situazione economica mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale attesta che il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, e ogni altro reddito percepito nell'anno, sono inferiori alla misura indicata dall'articolo 2.

2. L'avvocato o il procuratore, nell'assumere la difesa, ne dà immediata comunicazione all'ufficio distrettuale di difesa, trasmettendo copia della documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 5.

(Nomina da parte del magistrato)

1. Nel procedimento penale e in ogni altro procedimento nel quale occorra nominare con urgenza il difensore, l'autorità che procede, qualora la parte dichiari che si trova nelle condizioni per avvalersi dei benefici per la difesa dei non abbienti, nomina il difensore prescelto dall'interessato, o vi provvede d'ufficio se l'interessato non lo ha designato, tra i professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16.

2. La nomina da parte del magistrato ha valore di provvedimento provvisorio di ammissione al patrocinio e deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio distrettuale di difesa.

Art. 6.

(Nomina del difensore d'ufficio)

1. L'articolo 128 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - *(Nomina del difensore d'ufficio all'imputato)*. - Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto è disposto nell'articolo 130, è fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed è comunicata immediatamente al difensore nominato.

Prima di procedere alla nomina del difensore d'ufficio, il magistrato che procede chiede all'imputato se si trovi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio per i non abbienti. In caso affermativo si provvede alla nomina del difensore secondo le disposizioni previste dalla norma in materia di patrocinio per i non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio per i non abbienti, il magistrato informa l'imputato dell'obbligo di retribuire il difensore e delle disposizioni in materia di patrocinio per i meno abbienti.

La nomina d'ufficio si intende revocata nel momento in cui l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia.

Gli avvocati e i procuratori hanno l'obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio.

Il difensore d'ufficio è nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi della corte d'appello.

Le nomine devono avvenire secondo criteri di rotazione e specializzazione.

Il difensore nominato d'ufficio può essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore.

Nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, può essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio».

Art. 7.

(Effetti dell'ammissione)

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito delle tasse di registro, dei diritti di cancelleria e conseguentemente il rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento e l'uso della carta non bollata in tutti gli atti del procedimento;

b) l'anticipazione, da parte dello Stato, delle spese e degli onorari dovuti:

1) ai difensori, ai pubblici ufficiali, ai notai, ai periti e ai consulenti di parte la cui opera venga richiesta nel corso del procedimento;

2) ai funzionari per le spese di viaggio e le indennità di missione;

3) ai giornali per la pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti il procedimento.

Art. 8.

(Liquidazione degli onorari)

1. I diritti e gli onorari dovuti ai difensori e ai periti vengono liquidati dal giudice sulla base della nota spese presentata dal professionista al termine della prestazione.

2. Il pagamento avviene mediante l'emissione di mandato da parte del cancelliere.

3. Il difensore può chiedere, nel corso del procedimento, l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo sulla liquidazione delle competenze.

TITOLO III

PATROCINIO PER I MENO ABBIENTI

Art. 9.

(Patrocinio per i meno abbienti)

1. L'ufficio distrettuale di difesa, tenuto conto delle condizioni economiche e del tipo

di procedimento, può ammettere al patrocinio per i meno abbienti il richiedente il cui reddito annuo non superi lire 20.000.000.

2. Col provvedimento di ammissione viene determinata la quota di spese a carico dell'interessato.

Art. 10.

(Valutazione del reddito familiare)

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dall'articolo precedente si tiene conto della situazione patrimoniale e dei redditi dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Del reddito familiare si tiene conto anche quando chi chiede di essere ammesso al patrocinio per i non abbienti è persona che non ha compiuto i venticinque anni di età e convive con la famiglia d'origine. In tal caso il consiglio deve sentire i familiari che siano titolari di reddito superiore a quello previsto dall'articolo 2 e valutare le ragioni per le quali non si assumono gli oneri inerenti la difesa. I familiari che intendono assumersi l'onere della difesa del congiunto, se lo richiedono, possono in ogni caso essere ammessi al patrocinio per i meno abbienti previsto dall'articolo 9 anche se godono di un reddito annuo superiore a lire 20.000.000.

3. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di cause di stato, di famiglia e in ogni altra ipotesi processuale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

Art. 11.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio per i meno abbienti)

1. L'ammissione al patrocinio per i meno abbienti produce gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Inoltre, i difensori e gli altri professionisti che abbiano prestato la loro opera nel procedimento hanno diritto di dedurre dal reddito l'importo corrispondente alla quota per la quale non è prevista la corresponsione di compenso.

3. La detrazione può essere operata nella dichiarazione del reddito dell'anno nel quale

ha avuto termine la prestazione e va indicata quale onere sostenuto dal contribuente a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 12.

(Ammissione in deroga)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'ufficio distrettuale di difesa, sentito il Ministro di grazia e giustizia, può ammettere al beneficio, con gli effetti previsti dall'articolo 7 ovvero dall'articolo 9 secondo la propria valutazione discrezionale, coloro che dimostrino di non essere in grado di sopperire alle spese del procedimento per il costo straordinario e la particolare complessità del caso.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
DISTRETTUALE DI DIFESA

Art. 13.

(Consiglio dell'ufficio di difesa)

1. Organo dell'ufficio distrettuale di difesa è un consiglio composto da:

a) cinque membri eletti dai professionisti iscritti nell'elenco dell'ufficio;

b) un rappresentante designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati del tribunale ove ha sede il servizio stesso;

c) un magistrato designato dal consiglio giudiziario della corte d'appello;

d) un rappresentante dell'ente locale presso il quale è istituito.

2. Il consiglio elegge il proprio presidente tra i componenti elettivi.

Art. 14.

(Compiti del consiglio)

1. Il consiglio dell'ufficio di difesa vigila sul buon andamento e la regolarità del servizio; tiene e aggiorna l'elenco degli iscritti; confer-

ma le nomine nei casi previsti dall'articolo 5 quando accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; dichiara l'ammissione nei casi di cui agli articoli 9 e 12; segnala al consiglio dell'ordine cui è iscritto eventuali irregolarità commesse dal professionista; provvede alla gestione dei fondi, adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

Art. 15.

(Poteri del consiglio)

1. Il consiglio dispone la convocazione dell'interessato e dei familiari nella ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 2.

2. L'interessato deve fornire ogni utile indicazione sulla prestazione che egli richiede; produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti i propri redditi.

3. In ogni caso il consiglio può disporre che la Guardia di finanza svolga accertamenti sulla situazione patrimoniale e sui redditi del richiedente, ed anche dei familiari conviventi ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10.

Art. 16.

(Elenco dei difensori)

1. La difesa dei meno abbienti è assicurata dai procuratori e dagli avvocati liberi professionisti che facciano domanda di essere iscritti nell'elenco dell'ufficio distrettuale di difesa.

2. Il consiglio dell'ufficio di difesa, per garantire le prestazioni professionali a livelli adeguati può richiedere ai consigli dell'ordine del distretto di indicare, secondo criteri di specializzazione e di rotazione, un congruo numero di professionisti. Gli avvocati e procuratori segnalati sono iscritti d'ufficio nell'elenco.

Art. 17.

(Scelta del difensore)

1. In tutti i casi in cui il difensore non è scelto dall'interessato, vi provvede il consiglio secondo criteri di rotazione e di specializzazione.

2. Il consiglio può invitare con provvedimento motivato l'interessato a scegliere un professionista diverso qualora quello indicato risulti particolarmente impegnato per incarichi precedentemente assunti ovvero abbia una specializzazione professionale diversa.

Art. 18.

(Rinuncia del difensore)

1. Oltre le ipotesi di rinuncia al mandato consentite dalle regole della deontologia professionale, il difensore prescelto, in base alle norme della presente legge, deve rinunciare quando sia incaricato di promuovere un'azione giudiziaria che risulti manifestamente infondata.

Art. 19.

(Elezion e del consiglio)

1. I componenti del consiglio dell'ufficio durano in carica quattro anni e non possono essere rinnovati per il quadriennio successivo. Prima della scadenza, il consiglio costituisce presso l'ufficio distrettuale di difesa il seggio per la scelta dei componenti elettivi.

2. Hanno diritto di voto i professionisti iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.

3. Ciascun elettore indica nella lista non più di tre nomi scelti tra gli iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. I componenti eletti che per qualsiasi causa cessano dall'incarico vengono sostituiti da coloro che, nella graduatoria dei votati, seguono immediatamente nell'ordine.

TITOLO V

FACOLTÀ DELLE REGIONI

Art. 20.

(Poteri delle Regioni)

1. Le Regioni, in considerazione delle particolari condizioni economiche e sociali, posso-

no con legge fissare un limite di reddito maggiore, ma non superiore della metà, di quello previsto dall'articolo 2.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dal successivo articolo 21 gravano sul bilancio della Regione.

Art. 21.

(Studi di consulenza)

1. Gli uffici distrettuali di difesa possono istituire studi di consulenza legale che prestano gratuitamente la loro opera in favore di coloro che sono titolari di un reddito inferiore ai limiti indicati dall'articolo 9.

2. L'accertamento delle condizioni per godere delle prestazioni avviene sulla base di dichiarazione dell'interessato rilasciata al difensore.

3. Gli uffici sono costituiti da professionisti che prestano volontariamente la loro opera - ancorchè non iscritti all'elenco di cui all'articolo 16 - da avvocati e magistrati in pensione.

4. I professionisti non possono assumere la difesa nel procedimento che si instauri per la fattispecie per la quale siano state richieste delle consulenze nell'ambito degli studi di cui al comma 1.

Art. 22.

(Oneri della dotazione degli studi di consulenza)

1. All'istituzione degli studi di consulenza di cui all'articolo 21 provvede il consiglio sentito il parere vincolante dell'ente presso il quale è istituito l'ufficio di difesa.

2. La Regione o la Provincia, nei casi di rispettiva competenza, provvedono a dotare gli studi dei locali e del personale d'ordine necessario per il funzionamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 23.

*(Casi di esclusione dalla
ammissione al patrocinio)*

1. L'ammissione alle forme di patrocinio previste dagli articoli precedenti non è consentita nelle materie e nei casi in cui l'assistenza legale sia prevista in forme agevolate in forza di altre disposizioni di legge o di atti amministrativi.

Art. 24.

(Revoca del beneficio)

1. Qualora si accerti, successivamente all'ammissione al beneficio, che non esistevano le condizioni di minore abbienza di cui all'articolo 2 o quelle per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 9 o che comunque non ricorrevano le ipotesi previste dalla presente legge, il consiglio dell'ufficio distrettuale delibera la revoca del provvedimento di ammissione.

2. Il provvedimento comporta la cessazione dei benefici e costituisce titolo esecutivo per la ripetizione delle spese indebitamente anticipate o annotate a debito dello Stato e per gli onorari non percepiti dal professionista.

Art. 25.

(Ricorso)

1. L'interessato può ricorrere contro la decisione motivata di rigetto o la delibera di revoca a un collegio composto dal presidente della corte di appello o della sezione di corte di appello, dall'intendente di finanza e dal presidente dell'ordine degli avvocati del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio distrettuale di difesa.

2. Il collegio provvede senza ritardi con decisione non soggetta a reclamo.

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

1. Le norme della presente legge sostituiscono ogni altra disposizione in materia.

2. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è abrogato.

Art. 27.

(Copertura)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge, stimati in lire 56, 80 e 90 miliardi rispettivamente negli esercizi 1987, 1988 e 1989, si fa fronte, negli esercizi medesimi, quanto a lire 8, 20 e 30 miliardi, mediante utilizzazione del relativo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, quanto a lire 48, 60 e 60 miliardi, con utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce «Ministero della pubblica istruzione - Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.